

Reverse charge per gli impianti fotovoltaici

di Andrea Capponi

Rivista AI Edition - Integrata con l'Intelligenza Artificiale

IVA IN PRATICA

IN OFFERTA PER TE € 65 + IVA 4% anziché € 10 + IVA 4%

Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni. Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%



Abbonati ora

A partire dal 1° gennaio 2015 il meccanismo del reverse charge è stato esteso ai servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi a edifici.

L'estensione dell'inversione contabile ha riguardato anche l'installazione, la manutenzione e la riparazione di impianti fotovoltaici relative a edifici. Restano esclusi dal reverse charge gli impianti fotovoltaici installati su terreni agricoli che non sono funzionali né a servizio di un fabbricato.

Normativa di riferimento domestica ed europea

L'art. 17, comma 6, lett. a-ter), D.P.R. n. 633/1972, dispone l'applicazione del reverse charge: *«alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici».*

La lett. a-ter), è stata introdotta dall'art. 1, comma 629, Legge n. 190/2014, per ampliare il meccanismo del reverse charge a nuove casistiche e si è resa necessaria per allinearsi a quanto già previsto dall'art. 199, par. 1, lett. a), Direttiva 2006/112/CE. Secondo la normativa europea, infatti: *«gli Stati membri possono stabilire che il debitore d'imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili».*

Prima di questa integrazione, la normativa europea era stata recepita solo parzialmente dall'art. 17, comma 6, lett. a), D.P.R. n. 633/1972, che prevede l'applicazione del reverse charge unicamente alle: *«prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore».*

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 37/E/2006, ha specificato che il meccanismo del

reverse charge, di cui all'art. 17, comma 6, lett. a), D.P.R. n. 633/1972, non si applica:

? alle prestazioni rese direttamente, in forza di contratti d'appalto, a imprese di costruzione o ristrutturazione;

? alle prestazioni rese a un general contractor, a cui il committente affida la totalità dei lavori.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'applicazione del reverse charge è a carico dei subappaltatori che svolgono attività economiche rientranti nella sezione F della classificazione ATECO, anche se in via non esclusiva o prevalente.

A seguito dell'introduzione della lett. a-ter), all'art. 17, comma 6, D.P.R. n. 633/1972, l'obbligo di inversione contabile è stato esteso, a partire dal 1° gennaio 2015, ad alcune specifiche prestazioni relative a edifici e in particolare a servizi di:

? pulizia;

? demolizione;

? installazione di impianti;

? completamento.

Come si evince dalla nuova normativa, il meccanismo del reverse charge è previsto per le attività edili (demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici) già precedentemente interessate dall'applicazione del reverse charge, seppur con diverse condizioni, e al contempo interessa nuovi settori, come i servizi di pulizia, che non rientrano nell'ambito strettamente edile.

Tipologie di intervento sull'impianto fotovoltaico

Per identificare le prestazioni elencate nella lett. a-ter), si deve fare riferimento unicamente ai codici della Tabella ATECO 2007, come modificati e integrati a decorrere dal 1° aprile 2025, così come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/E/2015.

Come già riportato in precedenza, i seguenti servizi rientrano nell'ambito di applicazione del reverse charge ai sensi della lett. a-ter):

1. pulizia;
2. demolizione;
3. installazione di impianti;
4. completamento.



Rientra nell'ambito dell'attività di installazione di impianti (codice ATECO 43.21.01), anche quella relativa all'installazione, manutenzione e riparazione di impianti fotovoltaici.

Peraltro, una recente revisione dei codici ATECO ha rinominato, tra l'altro, l'attività precedentemente indicata come "installazione di impianti e completamento relative ad edifici" rientrante appunto nella lett. a-ter).

La nuova denominazione dal 2025 è "Installazione di impianti di illuminazione e fotovoltaici in edifici".

Di seguito si riporta la corrispondenza bidirezionale tra il codice ATECO (43.21.01) del 2022 e lo stesso modificato nel 2025.

Codice ATECO 43.21.01 – Corrispondenza 2022–2025

Denominazione 2022	Nuova denominazione 2025	Descrizione
Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)	Installazione di impianti di illuminazione e fotovoltaici in edifici	